SULLA NATURA DELL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE E DI QUELLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA (*)

1. - La Suprema corte, con la prima massima, introduce un punto ferma nella ultrasecolare controversia, che riguarda il tempo da assumere nella stima del danno.

Essa correttamente distingue il danno da illecito o da inadempienza (quest'ultima dolosa o colposa), da quello diverso e successivo per il ritardo (presuntivamente colposo) con cui è prestato l'indennizzo. La decisione assume giustamente a tempo di riferimento del danno da illecito o da inadempienza, quello del suo verificarsi.

(*) Da «Foro Padano», 1992, I, p. 53 e ss.

Lo scritto annota le seguenti massime:

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 20.6.1990, n. 6209, Pres. Granata, Est. Carbone, P.M. Amirante (Concl. parz. diff.); ANAS c/ Scopelliti:

«Il danno da inadempienza va liquidato con riferimento al momento in cui esso si verifica e non a quello della liquidazione. Il danno da ritardo consiste nella perdita della utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma dovuta, al posto del bene se gli fosse stata tempestivamente prestata e va risarcita in via equitativa con gli interessi legali e, nel caso di perdita del potere di acquisto della moneta, con la rivalutazione. Gli interessi non vanno rapportati al momento finale della taxatio, ma ai diversi e successivi mutamenti del potere di acquisto periodico».

App. Milano, sez. I, 24.5.1991, n. 631, Pres. Pajardi, Est. Blandini, Giangiacomi; c/ Locatelli:

«Nel caso di una risoluzione del contratto per inadempienza del venditore, il suo obbligo di restituire il prezzo ricevuto ha natura di debito di valuta. Il debito restitutorio mutua la sua natura dal fatto che l'ammontare risulti determinato o meno dal suo sorgere e non abbia carattere risarcitorio. Esso va tenuto distinto dall'obbligo risarcitorio che eventualmente si aggiunge a quello restitutorio, quale effetto sanzionatorio dell'inadempimento e non della risoluzione. Trattandosi di obbligazione pecuniaria, essa da luogo agli interessi ed al risarcimento del maggior danno da mora».

Essa accoglie qui la tesi avanzata dall'autore di queste righe da oltre un decennio(1) e sostenuta in numerosi scritti successivi(2). Tale opinione viene ancora oggi contrastata perché è ritenuta «isolata», da chi resta tutt'ora fermo ad assumere a tempo di riferimento, quello della decisione che liquida il danno (*rei judicandae tempus*)(3).

Al fondo di questo radicato modo di vedere, è percepibile, come dissi altrove, la riposta difficoltà a distinguere i due diversi tipi di danno ed a contemplare per quello da ritardo l'ordinario risarcimento moratorio contemplato, in genere, dall'art. 1224, 1° e 2° comma c.c. per ogni obbligazione pecuniaria.

L'opinione dominante mostra qui di non riuscire a liberarsi dalla influenza dell'antico ed abusato aforisma *in illiquidis non fit mora*(4), malgrado che da tempo il legislatore abbia ormai adottato l'opposta regola *in illiquidis fit mora*(5).

Quest'ultimo principio conduce infatti, sia a distinguere i due diversi tipi di danno, sia a risarcire il danno per il ritardo con cui è prestato

---

(1) G. Valcavi, *Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse*, in *Foro it.*, 1981, I, pp. 2112 ss.

(2) G. Valcavi, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, pp. 31 ss.; Id., *Indennizzo e lucro del creditore*, in *Quadrimestre*, 1986, pp. 681 ss.; Id., *Il problema degli interessi monetari nel risarcimento del danno*, in *Resp. civ. e prev.*, 1987, pp. 3 ss.; Id., *In materia di criteri di liquidazione del danno in genere e di interessi monetari*, in *Foro it.*, 1990, I, p. 933; Id., *Ancora sul tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II, pp. 67 ss.; Id., *Sul risarcimento del danno da illecito o da inadempienza o di quello per il ritardo con cui è prestato l'indennizzo*, in *Giur. it.*, 1991, I, pp. 1227 ss.

(3) A. Luminoso, *Risoluzione per inadempimento*, Bologna, 1990, *sub* art. 1453, pp. 268 ss. e segnatamente pp. 284 ss.; Id., *Il momento da prendere a base per la determinazione e la stima del danno da risoluzione*, in *Resp. civ. e prev.* 1989, pp. 1067 ss.; G. Tedeschi, *Il momento della determinazione del danno*, in *Riv. dir. civ.* 1934, I, pp. 239 ss.; Id., *Il danno e il momento della sua determinazione*, in *Riv. dir. priv.*, 1933, I, pp. 254 ss.; De Cupis, *Il danno*, I, p. 363; Greco, in *Riv. dir. comm.*, 1947, II, pp. 114 ss.; H. ed L. Mazeaud ed A. Tunc, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile*, pp. 547 ss. Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4397; Cass. civ., 16 aprile 1971, n. 1090; Cass. civ., 7 aprile 1958, n. 2889, tra le altre.

(4) Così tutti coloro che finiscono per non estendere il normale trattamento delle conseguenze della mora, *ex* art. 1224 c.c. alle obbligazioni in attesa di liquidazione, che considerano debiti di valore su un piano equitativo.

(5) G. Valcavi, in *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, cit.; Id., *Il problema degli interessi monetari nel risarcimento del danno*; Id., *Sul carattere moratorio degli interessi nel risarcimento del danno*, in *Resp. civ. e prev.*, 1990, p. 97.

l'indennizzo nei termini ordinariamente contemplati per le obbligazioni pecuniarie in genere (quali sono anche quelle in attesa di liquidazione).

Ciò è stato riconosciuto di recente anche da un chiaro scrittore(6), laddove ha testualmente scritto al riguardo: «é noto che, superando la vecchia regola *in illiquidis non fit mora* si ammette oggi comunemente che la illiquidità del debito non impedisce la costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c. e ss.) ed il prodursi dei relativi effetti». Egli tuttavia, in un altro passo ed in modo incoerente con codesta premessa, è tornato a sostenere (occupandosi del danno contrattuale) che devesi far capo al tempo del giudicato di liquidazione, per stimare il danno da illecito o da inadempienza(7).

Questo discorso non può essere condiviso in alcun modo perché ciò significa sovrapporre i due diversi danni e duplicare gli indennizzi, procurando in tal modo al danneggiato, un lucro invece che il mero indennizzo(8). A poco serve ad ovviare a codesta critica di fondo l'espediente di chiamare gli interessi «compensativi» invece che «moratori», perché trattasi di una classificazione né fondata né accettabile, per quanto scrissi altrove(9).

Il lucro del danneggiato risulta al giorno d'oggi enormemente ingigantito dal recente aumento del tasso di interesse dal 5 al 10%(10). L'autore di queste righe ribadisce al fine, ed a questo proposito, le conclusioni da esso sostenuto altrove e cioè che: A) il danno da illecito o da inadempienza contrattuale(11) va stimato sulla base dei prezzi e dei valori, correnti al tempo del suo verificarsi; B) il successivo e diverso danno per il ritardo con cui l'indennizzo viene prestato deve essere risarcito, come per ogni obbligazione pecuniaria, alla stregua dell'art. 1224, 1° e 2° comma; C) è erroneo sommare il risarcimento del danno da inadempienza o da illecito, stimato con riferimento al tempo della decisione, con gli interessi morato-

---

(6) A. LUMINOSO, in *Risoluzione per inadempimento*, cit., p. 312.

(7) ID., *op. cit.*, pp. 284, 287 ss.

(8) G. VALCAVI, *Indennizzo e lucro del creditore nel risarcimento del danno*, cit., pp. 681 ss.

(9) ID., *op. ult. cit., loc. cit.*

(10) G. VALCAVI, *Sulle conseguenze dell'aumento del tasso legale di interesse*, in *Foro it.*, 1991, I, pp. 873 ss.

(11) Non si condivide l'opinione del Luminoso che, a proposito del risarcimento del danno da risoluzione, ritiene che il tempo di riferimento sia diverso a seconda della natura del danno (e così coincida col verificarsi dello stesso laddove il bene sottratto o tolto consista in una somma di danaro o in bene deperibili), oppure al tempo della liquidazione del danno per i beni non consumabili, che sarebbero la grande maggioranza, v. LUMINOSO, *Risoluzione per inadempimento*, p. 286.

ri, non importa se definiti compensativi o moratori, se calcolati dal verificarsi del danno o dalla richiesta di indennizzo (anche stragiudiziale) o dalla domanda giudiziaria([12]).

Appare un palese controsenso, infatti, supporre che il danneggiato avrebbe da un lato conservato nel suo patrimonio la cosa non prestata o tolta (così da giustificare il tempo alla decisione) e dall'altro che avrebbe anche avuto, medio tempore, la disponibilità della somma liquida, così da fruire dei relativi interessi([13]).

2. - Osservazioni analoghe alle precedenti vanno fatte anche a proposito di quell'altro metodo, ancor più comunemente usato, che rivaluta alla decisione di secondo grado([14]) l'ammontare del danno stimato al tempo del suo verificarsi ed a questo aggiunge anche gli interessi monetari che, anche qui, chiama compensativi.

Trattasi di quella concezione del danno che va sotto il nome di credito di valore.

Che codesta categoria sia priva di fondamento teorico, è stato diffusamente spiegato, sotto i più diversi profili dall'autore di queste righe nei numerosi scritti dedicati all'argomento, ed ai quali necessariamente rinvia([15]).

È importante qui che la Suprema corte mostri di essere perplessa sulla sua base teorica dove, con la seconda massima, testualmente scrive: «nessuno vuol negare l'origine empirica e casistica della categoria del debito di valore, che, sebbene osteggiata dal punto di vista concettuale, continua a dimostrare una notevole capacità espansiva, legittimandosi sul terreno della effettività giurisprudenziale».

È quanto riconoscere una mera legittimazione di puro fatto (*accidit quia accidit*) priva di una base teorica.

La Suprema corte pone a fondamento di questo criterio il solo richiamo alla «equità» e reputa altresì che la medesima «equità», giustifichi l'aggiunta degli interessi compensativi che riconosce non avere alcun fondamento legislativo.

([12]) A. Luminoso, *op. ult. cit.*, pp. 278 ss.

([13]) G. Valcavi, in *Giur. it.*, 1991, I, pp. 1231 ss.

([14]) T. Ascarelli, *Obbligazioni pecuniarie*, nel Commentario Scialoja e Branca, Bologna 1963, pp. 441-556; Nicolò, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *Foro it.*, 1944-1946, IV, pp. 47 ss.; E. Quadri, *L'adeguamento monetario della prestazione, i debiti di valore*, in *Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno*, 9, Tomo 1 tra i molti.

([15]) G. Valcavi, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, cit., pp. 56 ss.; Id., in *Giur. it.*, 91, I, pp. 1, 1231 ss.

Alla stregua di questi postulati, è da reputare una fatica di Sisifo quella di ricercare (come fa la nostra giurisprudenza) se un debito abbia le caratteristiche di debito di valore o invece di valuta e viceversa.

L'autore di queste righe non riesce a cogliere la ragione per la quale la «equità» preveda nel caso di una obbligazione che attende di essere liquidata, la automatica rivalutazione mentre la esclude per quella già liquidata o liquida in partenza.

Né gli riesce comprensibile la ragione per la quale la «equità» nel primo caso consenta il cumulo della rivalutazione e degli interessi, mentre lo esclude nel secondo caso ([16]). Egli è convinto che la «equità» escluda un siffatto cumulo in entrambi i casi.

Sotto questo profilo non appare giustificato in alcun modo il tentativo rinvenibile in quell'altro ed incoerente passo motivo della decisione della Suprema corte, laddove essa appare giustificare, la rivalutazione dell'indennizzo, da un lato, in quanto volta «a ripristinare la precedente situazione patrimoniale del privato» e dall'altro l'aggiunta degli interessi perché essi sarebbero chiamati ad ovviare alla diseconomia per non avere potuto disporre della somma liquida equivalente, a causa del ritardo.

È di tutta evidenza qui che i due rimedi sono chiamati a risarcire il medesimo danno originato dal ritardo con cui l'indennizzo viene prestato. Infatti, una volta che si sia correttamente fissato il puntuale risarcimento al momento del verificarsi del danno (come fa la predetta decisione), la successiva rivalutazione e gli interessi tendono, sostanzialmente, a porre rimedio alla posteriore diseconomia causata dal ritardo nel prestare l'indennizzo.

Anche qui appare del resto un controsenso, come si è detto in precedenza, che si abbia a supporre che il danneggiato avrebbe ad un tempo conservato nel suo patrimonio il bene non prestato o tolto, così da beneficiare della rivalutazione e dall'altro lato avrebbe anche avuto contemporaneamente la disponibilità dell'equivalente pecuniario, così da fruire del suo rendimento, durante il ritardo ed a causa di questo. L'aumento dell'interesse legale al 10%, da calcolarsi addirittura sul capitale rivalutato, ingigantisce ancor più il lucro del creditore e la onerosità della pena privata, posta a carico del debitore, senza alcuna giustificazione.

Il giudizio non è destinato a cambiare per il fatto che gli interessi vengano calcolati sul capitale via via rivalutato (come prevede la massima) invece che su quello rivalutato da ultimo.

([16]) Cass. civ., Sez. un., 1 dicembre 1989, n. 5299, in *Foro it.*, 1990, I, p. 427.

La Suprema corte mostra con ciò di considerare piuttosto il credito come indicizzato al costo della vita, invece che come credito di valore([17]). Nessuna fonte normativa autorizza codesta indicizzazione. Per concludere il discorso su questo diverso metodo, chi scrive ritiene: A) Il credito dell'equivalente è un credito pecuniario vero e proprio ed a nulla rileva che esso attenda di essere ancora liquidato od invece lo sia già stato o anche che sia liquido dalla origine; B) Una volta fissata correttamente la stima del danno al tempo del verificarsi, la posteriore diseconomia deve essere risarcita sulla base delle norme che regolano il risarcimento dell'ordinario danno da mora di una comune obbligazione pecuniaria (art. 1224, 1° e 2° comma c.c.) quale è quella ancora in attesa della liquidazione.

3. - La Corte milanese ha offerto una pregevole conferma della inconsistenza dogmatica della categoria dei c.d. crediti di valore attraverso l'esame di un caso esemplare sotto più di un aspetto. Alla decisione va riconosciuto il merito di avere rimeditato e rotto (pur nei limiti dell'argomento esaminato) con affermazioni puramente tralaticie.

Trattavasi qui di valutare se l'obbligazione di restituzione del prezzo da parte del venditore inadempiente che l'aveva a suo tempo ricevuto, deve considerarsi debito di valore o di valuta.

La ipotesi tocca un punto critico della costruzione perché essa ha per oggetto una somma di denaro che va restituito a seguito di particolari vicende del contratto.

In genere l'obbligo restitutorio che tiene dietro ad una pronuncia di nullità o di annullamento del contratto, è considerato di valuta([18]). Ad analoga conclusione si perviene laddove essa segue ad una sentenza di risoluzione del contratto, in ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1453 c.c. (come ad esempio quelle *ex* artt. 1454 e 1456 c.c.)([19]).

All'opposto nella ipotesi di risoluzione per inadempienza *ex* art. 1453 c.c. la obbligazione di restituzione del prezzo è ritenuta di valuta, se riguarda la parte incolpevole([20]) e di valore se concerne quella colpevole([21]).

([17]) ASCARELLI, *op. cit.*, pp. 474 ss.

([18]) Cass. civ., 6 febbraio 1989, n. 724, in *Giur. it.*, 1989, I, p. 1, 1723.

([19]) Cass. civ., Sez. II, 5 aprile 1990, n. 2803, in *Mass. Giust. civ.*, 1990, p. 648, afferma la diversità dell'azione e delle conseguenze *ex* art. 1456 c.c. rispetto a quella *ex* art. 1453 c.c.

([20]) Cass. civ., 12 giugno 1987, n. 5143/1987; Cass. civ., 26 febbraio 1986, n. 1203, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, pp. 264-265.

([21]) Da ultimo Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 1990, n. 2911 in *Mass. Giust. civ.*, 1990,

La decisione in esame ha giustamente preso le distanze da quest'ultimo modo di vedere ed ha ritenuto che codesta obbligazione in entrambe le ipotesi debba essere considerata di valuta.

Essa ha scritto, a questo proposito, non senza logica, che «il debito restitutorio mutua la sua natura non dal soggetto su cui grava né tantomeno dall'atteggiamento psicologico di questo o quel soggetto» ma va ricondotto alla pronuncia di risoluzione, come a sua causa (*ob causam finitam*).

E poiché trattasi di una somma di danaro, determinata fin dal suo sorgere, esso è stato ritenuto appunto debito di valuta.

Devesi qui in genere affermare che la risoluzione del contratto non altera la natura originaria delle obbligazioni e non postula né giustifica che esse abbiano una natura particolare e diversa ed in specie quella del debito di valore.

Ciò trova conferma — come si è detto — nella ipotesi *ex* artt. 1454, 1456 c.c.

In questo senso appare altresì determinante il concorrente rilievo che la medesima obbligazione restitutoria incombente sulla parte incolpevole nella ipotesi *ex* art. 1453 c.c. ha carattere di debito di valuta.

Questa osservazione conduce ad affermare, come correttamente ha fatto la Corte di Milano, che anche la obbligazione gravante sulla parte colpevole è di valuta e non di valore.

La opposta opinione può solo giustificarsi come sanzione dell'inadempimento.

Codesto modo di vedere tuttavia non appare accettabile, perché contrasta con la tipicità delle sanzioni del torto ed in ultima analisi con il medesimo principio di legalità. La rivalutazione delle obbligazioni nascenti dall'inadempimento non è autorizzata da alcuna norma del nostro ordinamento e tanto meno è contemplata come sanzione speciale. All'opposto sanzioni tipiche dell'inadempimento quali la clausola penale *ex* art. 1382 c.c. e la caparra confirmatoria *ex* art. 1385 c.c. sono riconosciute come obbligazioni di valuta e non di valore([22]).

A questo punto devesi concludere che in questo senso nulla autorizza ad attribuire alle obbligazioni nascenti dall'inadempimento il carattere di debito di valore invece che di valuta.

4. - Quel che si è detto sopra a proposito della obbligazione restitutoria — a mio avviso — va esteso anche a quella di risarcimento del danno.

---

p. 675.

([22]) Che l'obbligazione derivante da clausola penale sia un debito di valuta: v. Cass. civ., 16 marzo 1988, n. 2468, in *Giur. it.*, 189, I, pp. 1, 117; nello stesso senso a proposito della caparra confirmatoria: v. Cass. civ., 25 marzo 1977, n. 1131.

L'autore di queste righe dissente qui della Corte milanese, laddove questa tiene ferma la distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore e tra questi annovera quello di risarcimento.

La decisione annotata scrive testualmente a questo riguardo che «l'obbligo risarcitorio gravante sul contraente inadempiente, si aggiunge, ben distinto (art. 1453 c.c.), a quello restitutorio, quale effetto sanzionatorio dell'illecito (inadempimento) e non della risoluzione».

La distinzione in verità in sé non appare di agevole portata.

Almeno dal punto di vista del compratore la mancata disponibilità del prezzo rimasto a mani del venditore inadempiente acquista il significato di danno emergente, di cui egli attende la riparazione. Ove tuttavia si voglia condividere la riferita distinzione, resta da dimostrarsi la ragione, per cui l'obbligo risarcitorio debba considerarsi di valore, a differenza di quello restitutorio (che rimarrebbe debito di valuta).

La Corte milanese, ad un certo punto sembra accennare a volere spiegare la diversa natura del debito di valore rispetto a quello di valuta.

Il risultato è però stato inconcludente.

Si ha qui riguardo a quel passo motivo dove essa si limita ad enunciare come obbligazioni di valore quelle aventi per oggetto beni diversi dal danaro (quali cose e servizi) ovvero una quantità indeterminata di danaro (cioè ancora da liquidarsi) o infine di risarcimento del danno.

Tutto ciò in via oltremodo apodittica e senza offrire alcuna spiegazione circa la specifica essenza.

Le obbligazioni di valuta sarebbero solo quelle pecuniarie ed anche liquide o già liquidate.

Non è dato comprendere la ragione per cui una obbligazione di cose o servizi debba considerarsi una obbligazione pecuniaria indicizzata e così parimenti una obbligazione illiquida.

Tanto meno è da considerare tale la obbligazione di risarcimento del danno, che costituisce solo una riedizione (o meglio una ripetizione) di quella illiquida o da liquidarsi.

A questo punto si finisce per essere quanto mai perplessi in ordine al criterio discretivo tra obbligazione restitutoria e obbligazione risarcitoria proposto dalla decisione in esame.

5. - La pronunzia milanese mostra di essere tuttavia su una linea meno aperta della decisione della Corte Suprema, che si annota, laddove (sia pure con riguardo all'obbligo risarcitorio) essa pretende giustificare in genere i debiti di valore sul piano concettuale, come aventi una natura loro propria e diversa da quelli di valuta.

Ricordiamo qui che la Corte di Cassazione all'opposto ha affermato,

in termini inequivoci, «la loro origine empirica e casistica» e la loro giustificazione su base equitativa, e non concettuale.

Sarebbe stato auspicabile che la presente pronunzia della Corte milanese avesse spinto più oltre la rimeditazione intorno al fondamento di tutte le obbligazioni nascenti dalla medesima risoluzione per inadempimento (comunque classificate).

L'autore di queste righe reputa che essa avrebbe finito per giungere alla medesima conclusione cui egli è giunto, e cioè che anche l'obbligo risarcitorio è un debito di valuta, come quello restitutorio, e che, non diversamente da questo, la diseconomia per il ritardo con cui l'indennizzo è stato prestato va risarcita alla stregua dell'art. 1224, 1° e 2° comma c.c.

La decisione della Corte d'Appello che correttamente afferma il carattere pecuniario della obbligazione restitutoria da inadempimento, mostra anche i limiti e la inaccoglibilità della medesima giustificazione casistica dei c.d. crediti di valore adottata dalla Corte Suprema.

Cosa significa ed in che modo si giustifica una classificazione casistica ed equitativa?

La stessa appare in definitiva affidata al caso e risulta arbitraria. A questo fine si richiama la incoerenza di una serie innumerevole di esempi presi a caso che dimostrano la inaccettabilità di una giustificazione casistica ed equitativa quale adombrata dalla Suprema Corte nella decisione di cui ci siamo in precedenza occupati.

A questo riguardo, per fare degli esempi, non si vede perché il debito dell'assicuratore verso l'assicurato viene ritenuto debito di valore e non di valuta(23), mentre quello verso il danneggiato, di valuta e così all'opposto il credito dell'assicuratore verso il danneggiante sia considerato credito di valore(24), mentre quello fatto valere in rivalsa nei confronti del danneggiato, per le somme erogate dal terzo, è considerato credito di valuta(25).

Analogamente non è facile capire la ragione per cui la medesima somma di danaro, sia da considerare debito di valuta, ove richiesta a titolo di ripetizione di indebito ed all'opposto debito di valore se viene richiesta a titolo di arricchimento senza causa e via di questo passo.

La conclusione di tutto questo discorso è che la categoria dei debiti di valore non ha alcuna giustificazione, sia sul piano concettuale sia su quello equitativo e casistico.

---

(23) Cass. civ., 4 giugno 1987, n. 4883, in *Foro it.*, 1988, I, p. 503.

(24) Cass. civ., Sez. un., 13 marzo 1987, n. 2639, in *Foro it.*, 1987, I, pp. 3262.

(25) Cass. civ., 22 febbraio 1988, in *Giur. it.*, 1988, I, pp. 1, 1440 ed ivi 1989, I, p. 1, 526.

L'obbligo di risarcimento del danno da inadempienza da illecito è una obbligazione pecuniaria anche se illiquida.

Quest'ultimo deve essere stimato con riferimento al tempo in cui si è verificato e la posteriore diseconomia per il ritardo con cui l'indennizzo viene prestato, va risarcita *ex* art. 1224, 1° e 2° comma, c.c. come ogni altra obbligazione pecuniaria quale è, in ultima analisi, anche quella che attende di essere liquidata.